



ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

N. 0013775 di prot.

Verona, 29 NOV. 2018

Al Responsabile Ufficio Ragioneria
Dott.ssa Chiara Brizzolari

Al Direttore
Dott.ssa Adelaide Biondaro

OGGETTO: FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - APPLICAZIONE CCNL 2016 / 2018 SUL FONDO BIENNIO 2016 / 2017 E COSTITUZIONE FONDO 2018

Si fornisce la presente relazione per illustrare le variazioni da apportare ai fondi degli anni 2016 e 2017, a seguito dell'applicazione del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, e la costituzione del fondo 2018.

Inoltre, in riferimento alla possibilità di revisione dei fondi evidenziata in alcuni orientamenti applicativi Aran in materia, si ritiene opportuno procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, apportando alcune correzioni specificate di seguito, essendo stata operata una verifica ulteriore rispetto alla correttezza delle costituzioni effettuate, di cui alle Determinazioni Dirigenziali del 27/12/2018, n. 554/20449 e n. 555/20450.

Interventi correttivi

- **Art. 9, comma 2 bis, D.Lgs. 78/2010: riduzione per blocco del fondo al 2010 (risorse stabili e variabili) - Decurtazione consolidata dall'art 456 della Legge 147/2013**

La riduzione dei fondi 2011 - 2014 pari a € 5.755,65, alla luce della normativa sopra citata, deve essere consolidata per tutti gli anni successivi. Pertanto rispetto a quanto indicato nella precedente relazione del 06/12/2017, prot. n. 19423, l'importo della riduzione deve essere riportato anche negli anni seguenti al 2014, fino al 2018.

Riferimento a tabella di costituzione - R15

- **Art. 67, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018 - importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, CCNL del 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001**

Relativamente all'art. 67, comma 1, del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, sono stati analizzati i pareri ARAN CFL7 del 08/10/2018 e CFL21 del 30/10/2018, allegati alla presente relazione, e si è ritenuto opportuno, rientrando nell'ipotesi 1 dell'orientamento CFL21, inserire a partire dall'anno 2015 l'importo di € 17.051,11, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, in modo da farlo confluire nell'anno 2017 nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo art. 67.

Riferimento a tabella di costituzione - R8

- **Art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 - riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio**

L'ammontare della riduzione da applicare al fondo 2016 per effetto della riduzione in misura proporzionale del personale in servizio, è pari a € 23.418,12, ed è da considerare per il solo anno 2016. L'art. 1, comma 236, della Legge 208/2015 è stato infatti abrogato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2018.

Riferimento a tabella di costituzione - R16





Applicazione CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018

- Art. 67, comma 2, lett. b – Anno 2016

La parte stabile viene incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Questo importo non è soggetto al limite dei fondi come previsto dalla Dichiarazione Congiunta n. 5 e successivi pronunciamenti da parte della Corte dei Conti Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 19/SezAut/2018/QMIG;

Tale importo è pari a € 1.733,02 per l'anno 2016.

Riferimento a tabella di costituzione – R19

- Art. 67, comma 2, lett. b – Anno 2017

La parte stabile viene incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Questo importo non soggetto al limite dei fondi come previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e successivi pronunciamenti da parte della Corte dei Conti Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 19/SezAut/2018/QMIG;

Tale importo è pari a € 4.881,41 per l'anno 2017.

Riferimento a tabella di costituzione – R19

- Art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 - riduzione per rispetto del limite dell'anno 2016

Al fine di rispettare il limite di crescita dei fondi rispetto all'anno 2016, il fondo 2017 è ridotto di un importo pari a € 29.378,56.

Riferimento a tabella di costituzione – R18

Costituzione anno 2018

- Art. 67, comma 1, CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018

La parte stabile del fondo 2018 deve essere costituita da un unico importo consolidato composto da tutte le risorse stabili dell'anno 2017, al netto di quelle destinate nel medesimo anno alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Dall'analisi degli atti dell'anno 2017, l'importo delle risorse assegnate alle posizioni organizzative è pari a € 128.500,00.

L'unico importo consolidato così costituito viene incrementato come segue:

- Art. 67, comma 2, lett. b – Anno 2018

La parte stabile viene incrementata di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali e sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. Questo importo non soggetto al limite dei fondi come previsto





ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VERONA

dalla Dichiarazione congiunta n. 5 e successivi pronunciamenti da parte della Corte dei Conti Sez. Autonomie, con Deliberazione n. 19/SezAut/2018/QMIG;

Tale importo è pari a € 14.260,90 per l'anno 2018.

Riferimento a tabella di costituzione – R25

- Art. 67, comma 2, lett. c – Anno 2018

La parte stabile viene incrementata dell'importo pari e € 1.908,08, corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio fino al 31/12/2017, compresa la quota di tredicesima mensilità.

Riferimento a tabella di costituzione – R22

Questo importo è soggetto al limite di cui art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (riduzione per rispetto del limite dell'anno 2016).

- Art. 67, comma 7

La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate alle posizioni organizzative deve avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D. Lsg 75/2017 (riduzione per rispetto del limite dell'anno 2016). L'importo della riduzione risulta pari e € 31.286,64.

Riferimento a tabella di costituzione – R24

- Risorse variabili non soggette al limite di cui art. 23, comma 2, D. Lgs. 75/2017 (riduzione per rispetto del limite dell'anno 2016).

Verificati gli importi residui non distribuiti dell'anno precedente, sono aggiunte inoltre in parte variabile non soggetta al limite dell'anno 2016 risorse pari e € 8.292,58.

Riferimento a tabella di costituzione – R26

Verona, 27.11.2018

dot.ssa Michela Roman
IL RESPONSABILE PERSONALE
(Roman) Dott.ssa Michela



TABELLA DI COSTITUZIONE FONDI ANNI 2015 - 2016 - 2017

	Descrizione	2015	2016	2017
R1	Art. 15 comma 1 lettera a) CCNL 01/04/1999 Fondo storico	1.217.581,83	1.217.561,83	1.217.561,83
R2	Art. 14 comma 4 CCNL 01/04/1999 Riduzione 3% del lavoro straordinario anno 1998	1.671,77	1.671,77	1.671,77
R3	Art. 15 comma 1 lettera g) CCNL 01/04/1999 Risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento del L.E.D.	71.711,93	71.711,93	71.711,93
R4	Art. 15 comma 1 lettera j) CCNL 01/04/1999 0,52% del monte salari anno 1997 a decorrere dall'anno 2000	39.568,45	39.568,45	39.568,45
R5	Art. 4 comma 1 CCNL 05/10/2001 incremento 1,1% del monte salari anno 1999	91.156,61	91.156,61	91.156,61
R6	Art. 32 comma 1 CCNL 22/01/2004 Incremento 0,62% del monte salari anno 2001 con decorrenza 2003	52.858,44	52.858,44	52.858,44
R7	Art. 32 comma 2 CCNL 22/01/2004 Incremento 0,50% del monte salari anno 2001 con decorrenza 2003	42.627,77	42.627,77	42.627,77
R8	Art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004 Incremento 0,20% del monte salari anno 2001 con decorrenza 2004	17.051,11	17.051,11	17.051,11
R9	Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008 Incremento 0,60% monte salari 2005 con decorrenza 2008	53.757,72	53.757,72	53.757,72
R10	Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001 RIA e assegni personali acquisiti al fondo per il personale cessato con decorrenza 01/01/2000	27.917,19	31.109,68	33.877,63
R11	Art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica dall'01/01/2004	122.543,44	122.543,44	122.543,44
R12	Integrazione per incremento peo finanziate con i rinnovi del CCNL	47.802,72	47.802,72	47.802,72
R13	Art. 15 comma 1 lettera h) CCNL 01/04/1999 Risorse Lit. 1.500.000 ex art. 37 comma 4 CCNL 06/07/1995 (direzione struttura)	2.582,20	2.582,20	2.582,20
R14	Art. 1 comma 57 L. 662/1996 20% risparmio di spesa da Part Time	5.897,11	5.897,11	5.897,11
	TOTALE RISORSE STABILI	1.794.708,29	1.797.900,78	1.800.668,73
	TOTALE RISORSE VARIABILI	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI	1.794.708,29	1.797.900,78	1.800.668,73
R15	Art. 9 comma 2 bis D.L. 76/2010 Riduzione per blocco del fondo al 2010 (stabili e variabili) Decurtazione consolidate (art 456 L. 147/13)	5.755,65	5.755,65	5.755,65
	TOTALE FONDO 2015 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	1.788.952,64	1.792.145,13	1.794.913,08
R16	Art. 1 comma 236 L. 208/2015 Riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio		23.418,12	
R17	Art. 1 comma 236 L. 208/2015 Riduzione per blocco del fondo al 2015 (stabili e variabili)		3.192,50	
	TOTALE FONDO 2016 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI		1.765.534,52	
R18	Art. 23 comma 2 D.L. 75/2017 Riduzione per blocco del fondo al 2016 (stabili e variabili)			29.378,56
	TOTALE FONDO 2017 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI			1.765.534,52
R19	DIFFERENZIALI PEO - ART 67 COMMA 2 LETT B (soggetto al limite art. 23 comma 2 D.L. 75/2017)		1.733,02	4.881,41
	TOTALE FONDO	1.788.952,64	1.767.267,54	1.770.415,93


IL RESPONSABILE PERSONALE FORMAZIONE
(Romani Daniela Michela)

TABELLA DI COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018

	Descrizione	2018
R20	TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017	1.800.668,73
R21	DI CUI RISORSE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (RIF. ANNO 2017)	128.500,00
	UNICO IMPORTO CONSOLIDATO RISORSE STABILI ANNO 2017	1.672.168,73
R22	Art. 4 comma 2 CCNL 05/10/2001 - Art. 67 comma 2 lett. C CCNL 21/05/2018 RIA e assegni personali acquisiti al fondo per il personale cessato con decorrenza 01/01/2000 (soggetto al limite art. 23 comma 2 D.L. 75/2017)	1.908,08
R23	Art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 Riduzione per blocco del fondo al 2010 (stabili e variabili) Decurtazione consolidata (art 456 L. 147/13)	5.755,65
R24	Art. 23 comma 2 D.L. 75/2017 Riduzione per blocco del fondo al 2016 (stabili e variabili) importo fondo 2016 € 1.765.534,52	31.286,64
	TOTALE FONDO 2018 AL NETTO DELLE RIDUZIONI	1.637.034,52
R25	DIFFERENZIALI PEO - ART 67 COMMA 2 LETT B (non soggetto al limite art. 23 comma 2 D.L. 75/2017)	14.260,90
R26	RISORSE VARIABILI - ECONOMIE A.P. (non soggetto al limite art. 23 comma 2 D.L. 75/2017)	8.292,58
	TOTALE FONDO 2018	1.659.588,00

IL RESPONSABILE PERMANENTE FORMAZIONE
(Romina De Santis Michela)

08/10/2018



CFL7



Ai sensi dell'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità. Era obbligatorio inserire nel fondo lo 0,21 del monte salari dell'anno 2001, come previsto dal ciato art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, anche se l'ente non aveva intenzione di istituire le "alte professionalità"? Qualora l'ente non avesse previsto tali risorse nel fondo del 2017 e non le avesse accantonate, può comunque inserirle nell'unico importo consolidato relativo al 2017?

Relativamente alle particolari problematiche esposte, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

Se le risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22.1.2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, come pure disposto dalla richiamata disciplina contrattuale e ribadito dalla dichiarazione congiunta n.1, allegata al CCNL del 9.5.2006, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

In proposito, tuttavia, si ritiene opportuno rilevare che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi predisposti in materia, qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci di alimentazione delle risorse decentrate, potrebbe eventualmente, procedere, secondo criteri di correttezza e buona fede, ad un eventuale intervento correttivo, nel rispetto evidentemente delle clausole negoziali che le prevedono e disciplinano.

In materia, interverranno i medesimi soggetti che ordinariamente provvedono e sovrintendono alla quantificazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa: i competenti uffici dell'ente nonché i revisori dei conti.

L'ente deve anche procedere ad un ulteriore adempimento in quanto deve comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modifiche intervenute, per effetto del ricalcolo, nell'ammontare delle risorse decentrate al fine della necessaria variazione dei dati del Conto annuale, eventualmente evidenziando anche le ragioni giustificative dello stesso.

Data la rilevanza di tale fattispecie di ricalcolo con effetto retroattivo delle risorse decentrate, anche ai fini del rispetto dei vincoli legislativi di finanza pubblica intervenuti anche in passato in materia e venendo in considerazione una problematica concernente comunque le modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, ulteriori indicazioni possono essere utilmente acquisite anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

30/10/2018

 CFL21

Come deve essere correttamente applicato l'art.67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, secondo il quale nell'unico importo consolidato delle risorse stabili ivi previsto, confluisce anche l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004 (pari allo 0, 20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nel 2017 per il finanziamento delle posizioni organizzative di alta professionalità?

Relativamente alla particolare problematica esposta, in relazione alle modalità di utilizzo, dopo la stipulazione del CCNL del 21.5.2018, delle risorse dell'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004, destinate esclusivamente, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di alta professionalità, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di carattere generale, distinguendo tre possibili fattispecie:

ipotesi 1

l'ente non ha in alcun modo istituito posizioni organizzative di alta professionalità alla data del 31.12 2017. In tal caso trova applicazione la disciplina dell'art.67, comma 1, penultimo ed ultimo periodi, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, l'importo annuale delle risorse di cui all'art.32, comma 7, del CCNL 22.2004 confluisce nell'importo consolidato delle risorse stabili di cui al primo periodo del medesimo comma 1 dell'art.67;

ipotesi 2

l'ente al 31.12.2017 ha istituito posizioni organizzative destinando al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato tutte le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004. In tal caso, l'importo annuale di tali risorse rientra nell'ambito applicativo dell'art.15, comma 5, del CCNL del 21.5.2018. Pertanto, esso sarà portato in detrazione alle risorse stabili consolidate di cui al primo periodo del comma 1 dell'art.67 del medesimo CCNL del 21.5.2018 e ritornerà nelle disponibilità di bilancio dell'ente, nell'ambito della nuova disciplina per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

ipotesi 3

l'ente al 31.12.2017 ha istituito un limitato numero di posizioni organizzative di alta professionalità, destinando, pertanto, solo parzialmente le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.2004, al finanziamento delle relative retribuzioni di posizione e di risultato. Pertanto, per quelle non destinate al finanziamento delle posizioni di alta professionalità, valgono le indicazioni dell'ipotesi 1; per la quota destinata, invece, a tale finalità, si farà riferimento alle indicazioni dell'ipotesi 2.